



Comune di Quarto d'Altino

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza San Michele 48 – 30020 Quarto d'Altino (VE)

ORDINANZA SINDACALE N. 2 REG. GEN. N. 3 DEL 28.02.2019

OGGETTO: 02.03.2019 MANIFESTAZIONE CARNEVALE A QUARTO D'ALTINO – DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E DETENZIONE SU AREA PUBBLICA DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE/RECIPIENTI DI VETRO E LATTINE, DIVIETO DI UTILIZZO DI BOMBOLETTE SCHIUMOGENE O CONTENENTI SOSTANZE URTICANTI, DIVIETO DI ESPLOSIONE DI BOTTI O PETARDI ED ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI.

IL SINDACO

Premesso che nella giornata di sabato 2 Marzo 2019 in questo comune avrà luogo la manifestazione denominata "Carnevale a Quarto d'Altino" e che la stessa si svolgerà nelle vie e nei luoghi pubblici di questo Comune con prevedibile afflusso di un consistente numero di persone, in particolare durante la sfilata serale dei carri allegorici;

Ravvisata la necessità di garantire l'attuazione di idonee misure volte a garantire la sicurezza ed incolumità pubblica dei partecipanti e della popolazione nonché tutelare il decoro urbano ed il patrimonio pubblico;

Acquisiti il Piano di Emergenza ed il Piano di mitigazione dei rischi presentati dall'Associazione Pro Loco di quarto d'Altino in qualità di organizzatrice della manifestazione;

RITENUTO che il consumo ed il possesso di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, l'utilizzo di bombolette schiumogene o urticanti e l'esplosione di botti o petardi e l'accensione di fuochi pirotecnici nelle aree di svolgimento degli eventi e di assembramento delle persone possano costituire potenziali fonti di pericolo per l'incolumità pubblica ed il decoro urbano;

RITENUTO altresì indispensabile, per i motivi sopra esplicitati, garantire l'ordine e la sicurezza urbana vietando la diffusione incontrollata sul territorio di bottiglie/recipienti di vetro e lattine, bombolette schiumogene ed urticanti e materiali pirotecnici ed infiammabili nell'area interessata dalla manifestazione;

Vista la nota della Prefettura di Venezia – UTG Prot. n. 100/GAB/2017;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modifiche e integrazioni;

Dato atto che la presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa alla Prefettura di Venezia la quale con nota acquisita con Prot. 2996 del 28.02.2019 comunicava il nulla osta all'emissione del provvedimento;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 11.04.2012;

Vista la Legge n. 689/1991 di disciplina del sistema sanzionatorio amministrativo;

ORDINA

Che dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del giorno sabato 2 Marzo 2019, nelle aree interessate dalla manifestazione in argomento ed in particolare Via Roma, Via Stazione, Piazza San Michele ed aree immediatamente adiacenti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

- divieto assoluto di detenzione di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie di vetro o lattine,
- divieto di detenzione ed utilizzo di bombolette schiumogene o contenenti sostanze urticanti,
- divieto di detenzione ed utilizzo di botti, petardi e fuochi pirotecnici,
- divieto assoluto, per gli esercizi commerciali e pubblici esercizi ricadenti nell'area sopra indicata, di somministrazione e/o vendita di qualunque bevanda da asporto o comunque destinata al consumo all'aperto in bottiglie o qualsiasi altro contenitore di vetro e lattine, consentendone la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta ed in bottiglie di plastica.

INFORMA

Che ai sensi art 7 bis del D.Lgs. 267/2000 l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 Euro a un massimo di 500,00 Euro fatto salvo, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa alla Prefettura – UTG di Venezia, alla locale Stazione dei Carabinieri di Meolo;

Che la Polizia Locale, le competenti Forze di Polizia siano tenuti all'esecuzione ed alla vigilanza in ordine al rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Arch. Claudio Grosso